SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2004, n. **164**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto*, il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 113

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana»;

al comma 2, le parole da: «con decreto» *fino a:* «sessanta» *sono sostituite dalle seguenti:* «, sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, il comune di Parma e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato contenente gli ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori interessati, con particolare riferimento ai collegamenti con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonchè le attività convegnistiche e istituzionali funzionali all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – *1*. Per ulteriori interventi a favore del comune di Parma è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per l'anno 2004, di cui euro 16.000.000 per il potenziamento, l'adeguamento e il telerilevamento del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, e il potenziamento del trasporto individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, euro 3.500.000 per il potenziamento e l'adeguamento delle isole ecologiche e la realizzazione di un progetto di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, iscritta sul fondo unico "investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004.

2. Con successivo accordo di programma, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Emilia-Romagna e il comune di Parma, sono individuati gli specifici interventi, le modalità di esecuzione e di trasferimento delle risorse».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4963):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI), il 5 maggio 2004.

Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, il 6 maggio 2004 con pareri delle commissioni I e V e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, l'11, 12, 13 e 19 maggio 2004.

Esaminato in aula il 24 maggio 2004 ed approvato il 16 giugno 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2989):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 17 giugno 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 2004.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 22 e 29 giugno 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 30 giugno 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

04G0197

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 giugno 2004.

Abilitazione all'espletamento dell'attestazione di conformità alle norme tecniche armonizzate, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», a favore del L.A.P.I. S.r.l., in Prato.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di LA.P.I. S.r.l. con sede in Prato, località La Querce, via Della Quercia n. 11, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

Il LA.P.I. S.r.l. con sede in Prato, località La Querce, via Della Quercia n. 11, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»:

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

1. EN 13162:2001 «Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica (MW) - Specifica»;

2. EN 13163:2001 «Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica - Specifica»;

3. EN 13164:2001 «Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - Specifica»;

4. EN 13165:2001 «Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica - Specifica»;

5. EN 13166:2001 «Prodotti di resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica - Specifica»;

6. EN 13167:2001 «Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica»;

7. EN 13168:2001 «Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - Specifica»;

8. EN 13169:2001 «Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica - Specifica»;

9. EN 13170:2001 «Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica - Specifica»;

10. EN 13171:2001 «Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica - Specifica»;

11. EN 13986:2002 «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura».

Laboratorio di prova:

12. EN 12859:2001 «Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova»;

13. EN 12860:2001 «Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova».

L'attività complessiva dell'organismo deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale sig.ra Maria Leali e del Direttore tecnico dott. Giancarlo Borsini secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'organismo nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'organismo deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A06630

DECRETO 7 giugno 2004.

Abilitazione all'espletamento dell'attestazione di conformità alle norme tecniche armonizzate, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», a favore dell'ICIM S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla Direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di ICIM S.p.a. con sede in Milano - Piazza Diaz, 2, in relazione all'applicazione della norma tecnica armonizzata di seguito indicata per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

L'ICIM S.p.a. con sede in Milano, piazza Diaz, 2, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alla seguente norma tecnica armonizzata e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

1. EN 1935: 2002 «Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova».

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Tullio Badino e del direttore tecnico dott. ing. Vincenzo Delacqua secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A06668

DECRETO 15 giugno 2004.

Abilitazione all'espletamento dell'attestazione di conformità alle norme tecniche armonizzate, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», a favore dell'Istituto ricerche e collaudi M. Masini - S.r.l., in Rho.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di «Istituto ricerche e collaudi M. Masini. S.r.l.» con sede in via Moscova, 11 - Rho (Milano), in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

L'Istituto ricerche e collaudi M. Masini. S.r.l. con sede in via Moscova, 11 - Rho (Milano), nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

1. EN 1125: 1997 + A1:2001 «Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante barra orizzontale».

2. EN 179:1997 + A1:2002 «Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta».

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Mario Masini e del direttore tecnico dott. ing. Daniele Zerbi secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 15 giugno 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A06669

DECRETO 15 giugno 2004.

Abilitazione all'espletamento dell'attestazione di conformità alle norme tecniche armonizzate, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», a favore dell'Istituto ricerche e collaudi M. Masini - S.r.l. in Rho.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di «Istituto ricerche e collaudi M. Masini. S.r.l.» con sede in via Moscova, 11 - Rho (MI), in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

L'Istituto ricerche e collaudi M. Masini. S.r.l. con sede in via Moscova, 11 - Rho (Milano), nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

1. EN 12101-2:2002: «Sistemi per il controllo di fumo e calore - Evacuatori naturali di fumo e calore».

Organismo di certificazione, organismo di ispezione:

1. EN 1457:1999+A1:2002 «Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova»;

2. EN 12446:2003 «Camini - Componenti. Elementi esterni di calcestruzzo»;

3. EN 12101-3:2002 «Sistemi per il controllo di fumo e calore - Evacuatori forzati di fumo e calore»;

4. EN 1935:2002 «Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo»;

5. EN 1155: 1997+A1:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli»;

6. EN 1154:1997+A1:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte»;

7. EN 1158:1997+A1:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte»;

8. EN 54-3:2001+A1:2002 «Sistemi di rilevazione e segnalazione d'incendio - Dispositivi sonori di allarme incendio»;

9. EN 54-4:1997+A1:2002 «Sistemi di rilevazione e segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione»;

10. EN 54-5:2000+A1:2002 «Sistemi di rilevazione e segnalazione d'incendio - Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi»;

11. EN 54-7:2000+A1:2002 «Sistemi di rilevazione e segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo. Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio di diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione»;

12. EN 54-12:2002 «Sistemi di rilevazione e segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo. Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso»;

13. EN 12259-1:1999+A1:2001 «Installazioni fisse antincendio. Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua. Sprinklers»;

14. EN 12259-2:1999+A1:2001 «Installazioni fisse antincendio. Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua. Valvole di allarme idraulico»;

15. EN 12259-3:2000+A1:2001 «Installazioni fisse antincendio. Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua. Valvole d'allarme a secco»;

16. EN 12259-4:2000+A1:2001 «Installazioni fisse antincendio. Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua. Allarmi a motore ad acqua»;

17. EN 12259-5:2002 «Installazioni fisse antincendio. Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua. Indicatori di flusso»;

18. EN 671-1:2001 «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide»;

19. EN 671-2:2001 «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili»;

20. EN 12094-1:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti per sistemi di estinzione a gas. Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione di spegnimento e di ritardo»;

21. EN 12094-2:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti per sistemi di estinzione a gas. Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici di controllo e di temporizzazione»;

22. EN 12094-3:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti per sistemi di estinzione a gas. Requisiti e metodi di prova per dispositivi di azionamento e di bloccaggio manuali»;

23. EN 12094-5:2000 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2. Requisiti e metodi di prova per le valvole di smistamento per sistemi ad alta e bassa pressione e loro attuatori»;

24. EN 12094-6:2000 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2. Requisiti e metodi di prova per i dispositivi non elettrici di messa fuori servizio»;

25. EN 12094-7:2000 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2. Requisiti e metodi di prova per gli uggelli»;

26. EN 12094-9:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti per sistemi di estinzione a gas. Requisiti e metodi di prova per rivelatori di incendio speciali»;

27. EN 12094-10:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti per sistemi di estinzione a gas. Requisiti e metodi di prova per manometri e pressostati»;

28. EN 12094-11:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti per sistemi di estinzione a gas. Requisiti e metodi di prova per dispositivi di pesatura meccanici»;

29. EN 12094-12:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti per sistemi di estinzione a gas. Requisiti e metodi di prova per dispositivi di allarme pneumatici»;

30. EN 12094-13:2001 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas. Requisiti e metodi di prova per valvole di intercettazione e valvole di non ritorno»;

31. EN 12416-1:2001 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere. Requisiti e metodi di prova per componenti»;

32. EN 12416-2:2001 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere. Progettazione, costruzione e manutenzione».

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Mario Masini e del direttore tecnico dott. ing. Daniele Zerbi secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 15 giugno 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A06670

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento, al sig. Fierro Ramirez Raul, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Fierro Ramirez Raul cittadino colombiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico Y Cirujano General» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di «Medico Y Cirujano General» in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico Y Cirujano General» rilasciato in data 17 dicembre 1983 dall'«Escuela de Medicina Juan Corpas di Bogotà» al sig. Fierro Ramirez Raul, nato a Guaduas (Colombia) il 20 ottobre 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Fierro Ramirez Raul è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* defia Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06651

DECRETO 7 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mejia Lara Elsy de Jesus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mejia Lara Elsy de Jesus, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico y Cirujano» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare

alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Mejia Lara Elsy de Jesus è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico y Cirujano» rilasciato in data 21 agosto 1992 dall'Universidad Metropolitana di Barranquilla (Atlantico - Colombia) alla sig.ra Mejia Lara Elsy de Jesus, nata a Santa Marta (Magdalena - Colombia) il 12 dicembre 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Mejia Lara Elsy de Jesus è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06655

DECRETO 7 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Salomon Chibas Cesar Ahmed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Salomon Chibas Cesar Ahmed, cittadino cubano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor en Medicina» conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Salomon Chibas Cesar Ahmed, è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor en Medicina» rilasciato in data 20 agosto 1992 dall'Instituto Superior de Ciencias Médicasde La Habana (Republica de Cuba) al sig. Salomon Chibas Cesar Ahmed, nato a L'Avana (Cuba)) il 31 agosto 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Salomon Chibas Cesar Ahmed è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06650

DECRETO 13 maggio 2004.

Riconoscimento, al dott. Sanders Stephen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Sanders Stephen, cittadino statunitense, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Pediatric Cardiology» conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dal richiedente negli Stati Uniti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Pediatric Cardiology», rilasciato in data 30 ottobre 1981 dal «The American Board of Pediatrics» (Stati Uniti) al dott. Sanders Stephen, cittadino statunitense, nato a Paducah (Kentucky) il 23 agosto 1949, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06653

DECRETO 13 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Carini Imperi Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Carini Imperi Claudia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico y Cirujano» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Carini Imperi Claudia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico y Cirujano» rilasciato in data 19 giugno 1992 dal «Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» di Bogotà (Colombia) alla sig.ra Carini Imperi Claudia, cittadina italiana, nata a Bogotà (Colombia) il 20 febbraio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Carini Imperi Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06654

DECRETO 13 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mori Zyryanova Irina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mori Zyryanova Irina, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito nella federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia nella Professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Mori Zyryanova Irina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 26 giugno 1998 dall'Accademia Statale di Medicina di Novosibirsk (Federazione russa) alla sig.ra Mori Zyryanova Irina, nata a Novosibirsk (Federazione russa) il 3 luglio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Mori Zyryanova Irina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06649

DECRETO 24 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Kovacevich Maria Antonia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kovacevich Maria Antonia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologa» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 6 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Kovacevich Maria Antonia è risultata idonea:

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

I. Il titolo di «Odontologa» rilasciato in data 18 maggio 1981 dall'Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Odontologia (Republica Argentina) alla sig.ra Kovacevich Maria Antonia, cittadina italiana, nata a Santo Tomé (Santa Fé - Argentina) il 7 febbraio 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Kovacevich Maria Antonia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06652

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S.O.S. Don't Worry cooperativa sociale a.r.l.», in Bovolone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto direttoriale di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento senza liquidatore di società cooperative del 6 marzo 1996;

Visti il decreto ministeriale (Ministero delle attività produttive) del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visti i verbali di mancata ispezione redatti da un funzionario di questo ufficio in data 26 gennaio 2001 e 1º marzo 2001;

Vista la visura camerale del 31 maggio 2004;

Vista la nota ministeriale n. 1580085 con la quale è stato trasmesso il fascicolo della società «S.O.S. Don't Worry cooperativa sociale a r.l.» affinché nei confronti della stessa società venga adottato il provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità di vigilanza senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.O.S. Don't Worry cooperativa sociale a r.l.», con sede in Bovolone, via San Francesco n. 20, costituita in data 20 maggio 1996 per rogito notaio Luigi Giuffrè è sciolta per atto dell'autorità a norma dell'art. 2545-*septiesdecies* senza nomina di commissario liquidatore.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso entro sessanta giorni presso il T.A.R. competente ovvero entro centoventi giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Verona, 7 giugno 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A06689

DECRETO 8 giugno 2004.

Conversione del decreto ministeriale 29 marzo 1969, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «S. Miniato a r.l.», in S. Miniato, in scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1969 con il quale veniva sciolta ad ogni effetto di legge la società cooperativa agricola «San Miniato a r.l.» con sede in S.Miniato (Pisa) con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Drago;

Vista la relazione del 31 luglio 1992 con la quale il liquidatore nominato rilevava l'inesistenza di attività e passività da liquidare e rassegnava il mandato di Commissario liquidatore;

Vista la nota della divisione IV/5 della Direzione generale per gli enti cooperativi prot. n. 1459373 del 22 ottobre 2002 con la quale invitava questa direzione provinciale a provvedere alla conversione del decreto ministeriale 29 marzo 1969 in decreto dirigenziale di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003 che prevede l'opportunità di trasformare, nel caso in cui il valore delle attività mobiliari da liquidare non superi il limite di euro 5.000,00, i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore anche alle procedure in corso da lungo tempo ed inattive;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 29 marzo 1969 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore della seguente società cooperativa in scioglimento d'ufficio senza liquidatore in virtù dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003:

1) società cooperativa «S. Miniato a r.l.» con sede in S.Miniato, costituita per rogito Mario Banti in data 29 agosto 1961, repertorio n. 18056, registro società n. 2747 tribunale di Pisa, posizione n. 43/70930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A06667

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Veneta servizi - C.O.V.E.S. a r.l.», in Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERONA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto direttoriale di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento senza liquidatore di società cooperative del 6 marzo 1996;

Visti i decreti ministeriali (Ministero delle attività produttive) del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e rideterminazioni dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto del 7 dicembre 1999 del direttore generale per gli enti cooperativi relativo allo sciogli-

mento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa Veneta servizi - C.O.V.E.S. A.r.l. con sede in Verona;

Vista la nota ministeriale n. 1575496 del 24 aprile 2004 con la quale è stato disposto che la direzione provinciale del lavoro di Verona provveda alla conversione del decreto direttoriale di cui al punto precedente in decreto senza nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la conversione del relativo decreto di scioglimento con commissario liquidatore nel provvedimento di scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Veneta servizi - C.O.V.E.S. a r.l.» con sede in Verona, costitutita il 2 marzo 1988 con atto notaio Lino Girardi di Verona, repertorio n. 10707, già iscritta al n. 27886 del registro delle società del tribunale di Verona - partita IVA n. 02030390237, deve intendersi sciolta per atto dell'autorità a norma dell'art. 2545-*septiesdecies* senza nomina di commissario liquidatore.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso entro sessanta giorni presso il T.A.R. competente ovvero entro centoventi giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Verona, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A06688

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «A.C.L.I. Moruri San Vito (Verona) a r.l.», in Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERONA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto direttoriale di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento senza liquidatore di società cooperative del 6 marzo 1996;

Visti i decreti ministeriali (Ministero delle attività produttive) del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto del 4 dicembre 1998 del direttore generale per gli enti cooperativi relativo allo scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «A.C.L.I. Moruri San Vito (Verona) a r.l.», con sede in Verona;

Vista la nota ministeriale n. 1575511 del 24 aprile 2004 con la quale è stato disposto che la direzione provinciale del lavoro di Verona provveda alla conversione del decreto direttoriale di cui al punto precedente in decreto senza nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la conversione del relativo decreto di scioglimento con commissario liquidatore nel provvedimento di scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «A.C.L.I. Moruri San Vito (Verona) a r.l.», con sede in Verona, costituita con atto notaio Giordano Cracco, in data 29 gennaio 1964, repertorio n. 11621 già iscritta al n. 5158 del registro delle società del tribunale di Verona, partita IVA n. 00287930023, deve intendersi sciolta per atto dell'autorità a norma dell'art. 2545-*septiesdecies* senza nomina di commissario liquidatore.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso entro sessanta giorni presso il T.A.R. competente ovvero entro centoventi giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Verona, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A06550

DECRETO 9 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Telecinema a r.l.», in Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Telecinema a r.l.», con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Germano De Cinque in data 12 settembre 1981, posizione n. 886/180459, registro imprese n. 2217, codice fiscale n. 00643690696.

Chieti, 9 giugno 2004

Il direttore provinciale: DE PAULIS

04A06567

DECRETO 9 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoop Canosa» a r.l., in Canosa Sannita.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Agricoop Canosa» a r.l., con sede in Canosa Sannita, costituita per rogito notar Alfredo Pretaroli in data 26 aprile 1989, posizione n. 1324/241608, registro imprese n. 4749, codice fiscale n. 01496470699.

Chieti, 9 giugno 2004

Il direttore provinciale: DE PAULIS

04A06568

DECRETO 9 giugno 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Casper» a r.l., in Tufillo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore:

piccola società cooperativa «Casper» a r.l., con sede in Tufillo, costituita per rogito notar Andrea Bafunno in data 21 dicembre 1999, posizione n. 1654/288803, registro imprese n. 1760/2000, codice fiscale n. 01913060693.

Chieti, 9 giugno 2004

Il direttore provinciale: DE PAULIS

04A06573

DECRETO 9 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa sociale «I colori dell'arte» a r.l., in Vasto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa sociale «I colori dell'arte» a r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notar Camillo Litterio, in data 9 ottobre 2000, posizione n. 1717/296603, codice fiscale n. 01946270699.

Chieti, 9 giugno 2004

Il direttore provinciale: DE PAULIS

04A06574

DECRETO 9 giugno 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Euro ponteggi 2000» a r.l., in Palena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

piccola società cooperativa «Euro ponteggi 2000» a r.l., con sede in Palena, costituita per rogito notar Grazia Buta in data 11 novembre 2000, posizione n. 1714/294440, codice fiscale n. 01953040696.

Chieti, 9 giugno 2004

Il direttore provinciale: DE PAULIS

04A06575

DECRETO 10 giugno 2004.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Leporano costruzioni», con sede in Camigliano, costituita per rogito dott. Borrelli, in data 5 novembre 1987, registro società n. 7815/88, BUSC n. 4607/266959;

2) società cooperativa «Villa Florida», con sede in Aversa, costituita per rogito dott. Golia, in data 29 settembre 1979, registro società n. 354/79, BUSC n. 2168/171050;

3) società cooperativa «Elios», con sede in Teano, costituita per rogito dott. Ferraro, in data 10 giugno 1981, registro società n. 1043/81, BUSC n. 2478/184753;

4) società cooperativa «San Lazzaro», con sede in Capua, costituita per rogito dott. Musto, in data 26 aprile 1982, registro società n. 1803/82, BUSC n. 2716/191402;

5) società cooperativa «Luigi Vanvitelli», con sede in Trentola Ducenta, costituita per rogito dott. Pelosi, in data 29 giugno 1995, registro società n. 16993/95, BUSC n. 4750/272558;

6) società cooperativa «Unica», con sede in Maddaloni, costituita per rogito dott. Ferraro, in data 28 aprile 1993, registro società n. 14358/93, BUSC n. 4498/263102;

7) società cooperativa «Domus 2000», con sede in Parete, costituita per rogito dott. Ventrosini, in data 24 maggio 1994, registro società n. 15812/94, BUSC n. 4683/269128.

Caserta, 10 giugno 2004

Il direttore provinciale: RUGGIERO

04A06647

DECRETO 11 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa mista «L'Airone», in Montignoso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e succcessive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato art. *septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'ultimo bilancio approvato e depositato risale all'anno 1994;

Considerata l'assoluta inattività dell'ente;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa mista «L'Airone» con sede nel comune di Montignoso (Massa), costituitasi in data 7 febbraio 1986, per rogito notaio Carmelo La Rosa, registro società n. 5059/86 del tribunale di Massa, BUSC n. 619/216926.

Carrara, 11 giugno 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A06683

DECRETO 14 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Sfinge C.O.C.C.B.A.L. SCRL», in Genova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti, senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544;

Visti i decreti ministeriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere della CCC del 15 maggio 2003;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001, e l'art. 17, secondo comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, «La Sfinge C.O.C.C.B.A.L. SCRL», con sede in Genova, via Salita S. Matteo, 19/03, costituita per rogito notaio Di Paolo Massimo in data 10 maggio 1985, repertorio n. 12737, registro delle imprese n. 6576, codice fiscale e/o partita IVA 02666110107.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 14 giugno 2004

Il direttore provinciale: LEGITIMO

04A06713

DECRETO 14 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «San Siro 2», in Santa Margherita Ligure.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies;*

Visti i decreti ministeriali 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Visto il parere della CCC del 15 maggio 2003;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 73/1998;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma secondo, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, secondo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «San Siro 2», con sede in Santa Margherita Ligure (Genova), corso Matteotti n. 7/5 costituita per rogito del notaio Emanuele Clavarino in data 4 aprile 1990, repertorio n. 44763, registro delle imprese numero e codice fiscale e/o partita IVA n. 03177940107.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 14 giugno 2004

Il direttore provinciale: LEGITIMO

04A06715

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2004.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 12 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1989 con il quale, in via transitoria, è stata riconosciuta la indicazione geografica per i vini da tavola «Riviera del Brenta»;

Vista la domanda presentata contestualmente dalla regione Veneto e dalle organizzazioni di categoria - Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori e Confagricoltura di Padova e Venezia intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta»;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di che trattasi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» è riservata ai vini che rispondono alle condi-

zioni ed ai requisiti stabiliti al comma 1 del presente disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 2003 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto presso le competenti, per territorio, camere di commercio di Padova e Venezia.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta», possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla vendemmia 2004, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione purché, conformemente a quanto stabilito al riguardo dalle vigenti normative dell'Unione europea, la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal citato art. 2 non risulti essere superiore al 20% del totale della corrispondente base ampelografica.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RIVIERA DEL BRENTA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco (anche in versione frizzante);

rosso (anche in versione rosato e novello);

spumante;

Merlot;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenèrè - anche in versione «riserva»);

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese - anche in versione «riserva»);

Refosco dal peduncolo rosso o semplicemente Refosco (anche in versione «riserva»);

Pinot bianco (anche in versione spumante e frizzante);

Pinot grigio;

Chardonnay (anche in versione spumante e frizzante) Tocai (da Tocai friulano).

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» con uno dei seguenti riferimenti Pinot Bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Tocai (da Tocai friulano), Merlot, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) e Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia.

I vigneti delle varietà Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenére, Raboso Piave e Raboso veronese devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.

Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» seguito dalla specificazione «bianco», è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Tocai friulano per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» seguito dalla specificazione o meno rosso è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50%, altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» «spumante», è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Chardonnay per almeno il 60%, altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo deI 40%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atta alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» comprende le aree viticole del bacino del fiume Brenta ricadenti in provincia di Venezia e Padova e più precisamente il territorio dei comuni di:

Legenda (P) = parte del territorio (T) = tutto il territorio.

Venezia:

Campagnalupia (P);
Campolongo Maggiore (P);
Camponogara (T);
Dolo (T);
Fiesso d'Artico (T);
Fossò (T);
Martellago (P);
Mira (P);
Mirano (T);
Noale (T);
Pianiga (T);
Salzano (T);
S. Maria di Sala (T);
Scorzè (P);
Spinea (T);
Stra (T);
Venezia (P);
Vigonovo (T).

Padova:

Borgoricco (T);
Cadoneghe (T);
Campo S. Martino (P);
Campodarsego (T);
Camposanpiero (P);
Curtarolo (T);
Limena (Parte ex del Brenta);
Loreggia (P);
Massanzago (T);
Noventa Padovana (P);
Padova (P);
Piove di Sacco (P);
S. G. Delle Pertiche (T);
S. Giorgio in Bosco (P);
S. Giusfina in Colle (P);
S. Angelo di Piove (P);
Saonara (P);
Trebaseleghe (P);
Vigodarzere (T);
Vigonza (T);
Villa del Conte (P);
Villanova di C.S.P. (T).

Tale zona è così delimitata:

partendo da via Valmarana in comune di Noventa Padovana all'intersezione della autostrada A4 Serenissima, la delimitazione prosegue lungo questa strada verso est fino al semaforo, ove gira a destra verso il centro di Noventa Padovana lungo via Roma; superato il ponte sul canale Piovego il confine gira a sinistra lungo l'argine in via Argine Destro Piovego per poi proseguire su strada bianca mentre il Canale Piovego delimita il territorio verso est fino a raggiungere il confine amministrativo tra Padova e Venezia. Da questo punto la delimitazione è rappresentata da tale confine fino a che questo incrocia la strada provinciale Vigonovese per percorre questa in direzione sinistra verso Villatora di Saonara lungo via III Novembre, alla fine della quale il confine svolta a destra in via XX Settembre e quindi a sinistra in via Mazzini fino al semaforo. A questo incrocio, girando a sinistra in direzione Saonara, si percorre la Strada dei Vivai per uscire al primo svincolo a destra in direzione Legnaro e quindi a sinistra in direzione Sant'Angelo di Piove di Sacco lungo via Morosini. Allo stop la delimitazione gira a sinistra per entrare a Saonara in via Roma per poi proseguire diritta per la strada che diventerà prima via Valmarana e poi via Caovilla ed entrare quindi nel comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco attraversando via Roma prima e via IV Novembre poi. Superato il centro di Sant'Angelo, in corrispondenza di una curva a gomito a sinistra di via IV Novembre, il confine gira a destra proseguendo fino al semaforo che incrocia la strada provincale 12. Da qui gira a destra in direzione Piove di Sacco lungo via Alto Adige che successivamente diventa via Scardovara, per girare quindi a sinistra in via T. Vecellio, che percorre interamente fino al comune di Campolongo Maggiore da dove, all'intersezione con via Righe, gira a destra in direzione Corte. Oltrepassa quindi la ferrovia e prosegue fino al semaforo in centro del paese di Corte, da dove gira a sinistra per arrivare al fiume Brenta e oltrepassato il ponte, gira a sinistra in via Sampieri e quindi subito a destra in via Fiumazzo. Questa viene percorsa costeggiando l'argine, sino al confine provinciale tra Padova a Venezia da dove parte, sulla destra, il canale Cavaizza che rappresenta il limite sud-est del territorio delimitato, fino ad arrivare sulla strada statale 309 Romea.

Il confine territoriale prosegue quindi verso nord lungo la statale Romea in direzione Venezia, fino al canale Seriosa (km 122,1), per girare a sinistra al semaforo, per via La Seriosa Veneta Sinistra verso località Casona; quindi attraversa il canale per proseguire lungo via Sabbiona ed artraversare anche il Naviglio del Brenta e la strada statale 11 Padova-Venezia. Gira quindi a destra e poi a sinistra in via Risato e Bellin; lungo la via incrocia lo scolo Lusore, che diventa il limite dell'area seguendo lo scorrere naturale verso est fino al punto di raccordo con il canale Tron. Ripercorrendo il Canale Tron verso nord, si incontra via Ghebba (prosecuzione stradale di via Risato e Bellin) ed in direzione nord si passa sotto l'autostrada A4; si prosegue per via Oriago fino all'incrocio con la Miranese, quindi si gira a destra verso Mestre e poi a sinistra, verso nord, lungo via Risorgimento in direzione Asseggiano (Palazzo Friendenberg). La delimitazione gira successivamente a destra e subito a sinistra per via Martiri di Marzabotto (brevemente via della Spiga) e via della Vigna per riprendere via Martiri verso Case Dosa da dove, allo stop gira a sinistra lungo via Visinoni fino a Zelarino; al semaforo che incrocia la strada statale 245 Castellana gira a destra e poi a sinistra per via Scaramuzza e poi a destra in via Paccagnella fino ad incrociare la ferrovia la quale delimita il territorio verso nord fino ad intersecare via Gatta. Lasciata la ferrovia, il confine prosegue verso ovest lungo via Gatta fino alla via Molino Marcello che percorre fino a via Marignana, su questa gira a destra e poi a sinistra per via Chiesa Gardigiano fino ad incrociare via Nuova Moglianese Gardigiano, per girare quindi a sinistra ed entrare in frazione Cappella in comune di Scorzè.

Arrivata all'intersezione con la strada statale 245 Castellana, la delimitazione gira a destra in direzione Castelfranco fino all'incrocio con via Manetti (km 17,80) e quindi a sinistra in direzione Fossalta di Trebaseleghe percorrendo via S. Tiziano fino al centro di Fossalta, da qui gira a sinistra verso Massanzago ed al primo incrocio gira a destra per via Rustega sulla strada provinciale 44 per entrare quindi in comune di Camposampiero lungo via Fossalta. All'incrocio, la delimitazione gira a destra per via Borgo Rustega, quindi via Guizze di Rustega ed entra in comune di Loreggia e successivamente in comune di Camposampiero oltrepassando anche il Muson dei Sassi. Allo stop il confine gira a sinistra sulla strada statale 307 fino all'incrocio, per girare quindi a destra in direzione Cittadella in via S. Antonio, oltrepassa la ferrovia percorrendo la strada provinciale 22, esce dal comune di Camposampiero, attraversa la località Fratte di S. Giustina in Colle, supera la ferrovia ed al km 27 gira a sinistra in via Militare in direzione Villa del Conte; allo stop gira a sinistra in via Rettilineo attraversa il centro del comune Villa del Conte per girare quindi a destra sulla strada provinciale 58 fino a S. Giorgio in Bosco; da qui il confine supera l'incrocio con la strada statale 47 proseguendo fino al ponte di Carturo sul fiume Brenta strada provinciale 27 Giarabassa. Da qui è lo stesso fiume che verso valle delimita il con-

fine ovest dell'area interessata fino al limite amministrativo del comune di Padova, segue questo fino all'intersezione con la strada statale 47 che percorre in direzione Padova fino al cavalcavia con l'autostrada A4 Serenissima. Da qui sarà detta autostrada A4 che in direzione Venezia delimita il territorio fino a raggiungere l'intersezione con la strada Noventana in comune di Noventa Padovana, via Valmarana e cioè al punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle uve atte a dare i vini della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni torbosi o eccessivamente umidi.

Per gli impianti di viti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la densità dei ceppi di vite per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.

Le forme di allevamento ed i sesti di impianto consentiti sono quelli normalmente in uso nella zona e precisamente la controspalliera singola e doppia; sono vietate le forme di allevamento espanse a pergola, a tendone e a raggi.

La potatura deve essere adeguata alle forme di allevamento suddette.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono:

Tipologia	Produzione di uva ton/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol.)
Tocai friulano	15	9,5
Pinot bianco	13	10,0
Pinot grigio	12	10,0
Chardonnay	13	10,0
Merlot	15	10,5
Cabernet	13	10,5
Raboso	14	10,0
Refosco p.r.	13	10,5

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco», «rosso», «spumante», «novello» e «rosato» si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

I vini a denominazione di origine controlla «Riviera del Brenta», designati con la specificazione «riserva» devono avere, rispettivamente, la seguente produzione massima ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Tipologia	Produzione di uva ton/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol.)
Cabernet	12	11,5
Roboso	12	11,0
Refosco p.r.	12	11,0

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 9% vol. purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Nel caso della tipologia «rosato» il quantitativo di prodotto eccedente la resa viene preso in carico come indicazione geografica tipica.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi in tutto o in parte nella delimitazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

In considerazione degli usi tradizionali della zona è consentito che le operazioni di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e frizzanti avvengano in tutto il territorio della regione Veneto.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei recipienti contenenti vini di cui all'art. 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla medesima denominazione d'origine, fermo restando l'obbligo di rispettare la presenza minima dell'85% delle varietà e delle annate oggetto della designazione.

La tipologia «rosato» deve essere ottenuta dalla vinificazione in rosato delle uve della tipologia «rosso».

La tipologia «novello» deve essere ottenuta attuando il processo della macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte nei vigneti iscritti all'albo di cui all'art. 2.

Le tipologie «spumanti» previste all'art. 1, devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale sia in bottiglia che a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o i vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi delle varietà di cui all'art. 2.

Le tipologie «frizzanti» previste all'art. 1, devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale, utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi della varietà di cui all'art. 2. Possono essere elaborati nelle versioni secco, abboccato e amabile.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intero quantitativo prodotto.

Per le tipologie «Spumante» e «Frizzante» le rese suddette sono considerate al netto delle aggiunte permesse sulla partita (cuvée).

I vini Cabernet, Raboso, e Refosco dal peduncolo rosso, possono essere designati con la menzione «riserva», solo qualora siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botte di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell'annata della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Riviera del Brenta» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: dal profumo caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, sapido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore: 15,0 g/l.

«Riviera del Brenta» rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: intenso dal profumo caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 18,0 g/l.

«Riviera del Brenta» rosato:
colore: rosato, tendente al rubino, vivace;
odore: leggermente vinoso, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore: 17,0 g/l.

«Riviera del Brenta» novello:
colore: rosso rubino brillante con sfumature violacee;
odore: fruttato, caratteristico, persistente;
sapore: armonico, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 18,0 g/l.

Riviera del Brenta spumante - Riviera del Brenta - Pinot bianco spumante - Riviera del Brenta - Chardonnay spumante:
spuma: vivace, fine;
colore: giallo paglierino, brillante;
odore: delicato con caratteristiche di fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale: 11,50% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.

Riviera del Brenta bianco frizzante - Riviera del Brenta Pinot bianco frizzante - Riviera del Brenta Chardonnay frizzante:
spuma: vivace e persistente;
colore: giallo paglierino, brillante;
odore: con caratteristiche di fruttato;
sapore: secco o amabile, fruttato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.

«Riviera del Brenta» Chardonyay:
colore: paglierino;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.

«Riviera del Brenta» Tocai:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta tendente al verdognolo;
odore: dal profumo caratteristico;
sapore:asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 15 g/l.

«Riviera del Brenta» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: pieno, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 16,0 g/l.

«Riviera del Brenta» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi ramati;
odore: delicato, intenso, caratteristico;
sapore: intenso, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore: 15 g/l;

«Riviera del Brenta» Merlot:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: intenso, delicato ed etereo se invecchiato;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l.

«Riviera del Brenta» Cabernet:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; nella versione «riserva» 1,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l, nella versione «riserva» 23,0 g/l.

«Riviera del Brenta» Raboso:
colore: rosso rubino carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento;
odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol; nella versione «riserva» 12,50% vol;
acidità totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore: 22,0 g/l, nella versione «riserva» 25,0 g/l.

«Riviera del Brenta» Refosco:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; nella versione «riserva» 12,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 22,0 g/l, nella versione «riserva» 25,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare un sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

L'indicazione dell'annata è obbligatoria per le tipologie «riserva» e «novello».

Art. 8.

Confezionamento

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» confezionati in bottiglie fino a 5 litri è obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

Per la tappatura di vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.

04A06716

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. n. 3258 del 21 maggio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali in data 20 maggio 2004 dalle ore 9,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione elevata del personale all'assemblea sindacale richiesta dalle confederazioni sindacali, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Piacenza in data 20 maggio 2004 dalle ore 9,30 alle ore 12.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 giugno 2004

Il direttore provinciale: IMBROGLINI

04A06861

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2004.

Approvazione della fusione, per incorporazione, di Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., in Genova, in Toro Assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 2284).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4,

comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata a Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, via Fieschi n. 9, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Toro Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Mazzini n. 53, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta in data 8 aprile 2004 con la quale le due società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a. in Toro Assicurazioni S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 11 giugno 2004;

Viste le delibere assunte in data 23 aprile 2004 dalle assemblee straordinarie dei soci di Toro Assicurazioni S.p.a. e di Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con le relative modalità;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari rispettivamente nel registro delle imprese di Torino e di Genova in data 17 maggio 2004;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati e che per detta fusione ricorrono i presupposti di cui all'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'art. 76 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 giugno 2004;

Dispone:

È approvata, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 76 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la fusione per incorporazione di Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, in Toro Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

Il presidente: GIANNINI

04A06695

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2004.

Autorizzazione a Ronda S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'allegato I, tabella A), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2285).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 21 aprile 2004 con la quale Ronda S.p.a., con sede in Milano, via Montefeltro n. 6/a, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 14 giugno 2004;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Ronda S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 giugno 2004;

Dispone:

Ronda S.p.a., con sede legale in Milano, via Montefeltro n. 6/a, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del medesimo decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

Il presidente: GIANNINI

04A06690

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2004.

Autorizzazione alla SACE BT S.p.a, in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo credito, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2286).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale la SACE (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero) è stata trasformata in società per azioni con decorrenza 1° gennaio 2004 ed in particolare l'art. 6, comma 12, del citato decreto, in base al quale la SACE può svolgere attività assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato, come definiti dalla disciplina dell'Unione europea, anche costituendo una società per azioni destinata allo scopo;

Vista l'istanza del 10 giugno 2004 con la quale la SACE BT S.p.a., con sede in Roma, piazza Poli n. 42, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da SACE BT S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 giugno 2004;

Dispone:

La SACE BT S.p.a., con sede legale in Roma, piazza Poli n. 42, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

Il presidente: GIANNINI

04A06691

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 14 giugno 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Attuazione dell'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003 in relazione al finanziamento dell'intervento di smaltimento dei rifiuti depositati a seguito dell'alluvione in aree private. (Ordinanza n. A/6).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003, il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00;

Preso atto della ripartizione di tali risorse tra le varie tipologie di interventi effettuata con precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, nell'ambito della quale sono stati accantonati, in attesa della attivazione degli specifici finanziamenti richiesti con nota n. 101/21182/10.3.2 del 9 settembre 2003 al capo del Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'ambiente, € 3.000.000,00 per procedere allo smaltimento dei rifiuti depositati in base all'ordinanza del sindaco del comune di Carrara del 25 settembre 2000 in tre aree rappresentate rispettivamente da un capannone chiuso ed impermeabilizzato in area Syndial (ex Enichem), da un terreno impermeabilizzato all'interno dell'area ASI e dai letti di essiccamento presso il depuratore del Lavello;

Considerato che fino ad oggi non sono state attivate le specifiche linee finanziarie richieste e che, visto il periodo di tempo trascorso, si rende urgente e improrogabile l'esecuzione dell'intervento di trattamento e/o smaltimento dei predetti rifiuti;

Ritenuto quindi di dare attuazione a quanto previsto dal punto 7 dell'ordinativo della citata ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, utilizzando i 3.000.000,00 di euro accantonati;

Sentiti gli enti locali interessati;

Viste le deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza PCM 3325/2003;

Ordina:

1. Di dare attuazione a quanto previsto dalla precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, punto 7 dell'ordinativo, attivando le procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento di smaltimento e/o recupero dei rifiuti depositati in base all'ordinanza del sindaco del comune di Carrara del 25 settembre 2000 in tre aree rappresentate rispettivamente da un capannone chiuso ed impermeabilizzato in area Syndial (ex Enichem), da un terreno impermeabilizzato all'interno dell'area ASI e dai letti di essiccamento presso il depuratore del Lavello.

2. Di approvare per la predisposizione dell'intervento di smaltimento e/o recupero dei rifiuti il disciplinare tecnico allegato al presente atto sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale.

3. Utilizzare per la progettazione e realizzazione di detto intervento la somma di € 3.000.000,00 a tal fine accantonata in base alla predetta ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003.

4. Di individuare ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza PCM 3325/2003 quale soggetto attuatore il comune di Carrara.

5. Di riservarsi di stabilire con successivo provvedimento la documentazione che il comune deve presentare al Commissario delegato in sede di rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione del predetto intervento.

6. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara nonché per conoscenza al comune di Massa nonché alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 14 giugno 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A06714

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004)**, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2004, n. 164** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per gli interventi straordinari volti *all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana* della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilità autorizzate dal comma 1 è predisposto dal comune di Parma ed approvato, *sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta* giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. *Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, il comune di Parma e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato contenente gli ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori interessati, con particolare riferimento ai collegamenti con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonché le attività convegnistiche e istituzionali funzionali all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):

«Art. 13 *(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture)*. — 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.

3.-6. *(Omissis)*.

7. Al comma 12 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: ", salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici".

8. *(Omissis)*.

9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni

2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Art. 1-bis.

1. Per ulteriori interventi a favore del comune di Parma è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per l'anno 2004, di cui euro 16.000.000 per il potenziamento, l'adeguamento e il telerilevamento del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, e il potenziamento del trasporto individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, euro 3.500.000 per il potenziamento e l'adeguamento delle isole ecologiche e la realizzazione di un progetto di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, iscritta sul fondo unico «investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004.

2. Con successivo accordo di programma, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Emilia-Romagna e il comune di Parma, sono individuati gli specifici interventi, le modalità di esecuzione e di trasferimento delle risorse.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«Art. 49 *(Programmi di tutela ambientale)*. — 1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'art. 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'art. 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'art. 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22, come modificato da ultimo dal comma 14 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A06790

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla proroga dell'incarico di commissario straordinario del Registro italiano dighe al dott. Calogero Mauceri.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri addì 1º luglio 2004, registro n. 8, foglio n. 130, è stato prorogato l'incarico di commissario straordinario del Registro italiano dighe al dott. Calogero Mauceri, fino all'insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi.

04A06860

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) con deliberazione n. 143 del 3 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Ai sensi dell' art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1993 nelle persone del dott. Luigi Coviello, del dott. Francesco Di Lauro e del dott. Massimo Della Volpe, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1994 sono stati nominati il dott. Michele Ronza e la dott.ssa Onorina Castiello in sostituzione del dott. Francesco Di Lauro e del dott. Massimo Della Volpe.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 novembre 1994 è stato nominato il dott. Vincenzo Diomaiuta in sostituzione del dott. Luigi Coviello.

Considerato che la dott.ssa Onorina Castiello è deceduta e si rende necessaria, pertanto, la sua sostituzione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2004 il dott. Goliardo Miniati è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione della dott.ssa Onorina Castiello.

04A06717

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, della Stazione sperimentale del vetro, in Murano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 3 giugno 2004 la Stazione sperimentale del vetro, con sede in Murano (Venezia) è stata abilitata ad emettere certificazioni di conformità come organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotti in vetro trattato, vetro di sicurezza o speciale, vetrate isolanti e vetro piano sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

04A06710

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo CSI S.p.a., in Bollate

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'8 giugno 2004 l'organismo CSI S.p.a., con sede in Bollate (Milano), è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità come organismo di ispezione e laboratorio di prova per la famiglia di prodotti isolanti termici per edilizia sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

04A06711

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 20040008320/S.E. in data 9 giugno 2004, il cognome del sig. Crapesi Edoardo, nato ad Aidussina il 1° giugno 1946 e residente a Trieste, Salita di Vuardel n. 41, è ripristinato nella forma originaria di Krapež, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

04A06712

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401154/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77